

Solo i testi originali UN/ECE hanno effetto giuridico nel quadro del diritto pubblico internazionale. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere controllati nell'ultima versione del documento UN/ECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29docstts.html>.

**Regolamento n. 74 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli di categoria L<sub>1</sub> per quanto concerne l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa**

Comprendente tutto il testo valido fino a:

supplemento 6 alla serie di modifiche 01 — data di entrata in vigore: 22 luglio 2009

supplemento 7 alla serie di modifiche 01 — data di entrata in vigore: 18 novembre 2012

SOMMARIO

REGOLAMENTO

1. Campo di applicazione
2. Definizioni
3. Domanda di omologazione
4. Omologazione
5. Prescrizioni generali
6. Prescrizioni particolari
7. Immatricolazione dei veicoli
8. Conformità della produzione
9. Sanzioni in caso di non conformità della produzione
10. Modifica ed estensione dell'omologazione del tipo di veicolo per quanto concerne l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa
11. Cessazione definitiva della produzione
12. Disposizioni transitorie
13. Denominazione e indirizzo dei servizi tecnici che effettuano le prove di omologazione e dei servizi amministrativi

ALLEGATI

- Allegato 1 — Comunicazione concernente il rilascio, l'estensione, il rifiuto o la revoca dell'omologazione o la cessazione definitiva della produzione di un tipo di veicolo (ciclomotore) per quanto concerne l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa in applicazione del regolamento n. 74
- Allegato 2 — Configurazione dei marchi di omologazione
- Allegato 3 — Superficie dei dispositivi di illuminazione, asse e centro di riferimento e angoli di visibilità geometrica
- Allegato 4 — Visibilità anteriore delle luci rosse e visibilità posteriore delle luci bianche
- Allegato 5 — Controllo della conformità della produzione

## 1. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica ai veicoli di categoria L<sub>1</sub> <sup>(1)</sup> per quanto concerne l'installazione di dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa.

## 2. DEFINIZIONI

Agli effetti del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

- 2.1. «omologazione di un veicolo»: omologazione di un tipo di veicolo per quanto riguarda il numero e le modalità di installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa;
- 2.2. «tipo di veicolo»: categoria di veicoli a motore che non differiscono sostanzialmente fra loro per quanto concerne:
  - 2.2.1. dimensioni e forma esterna del veicolo;
  - 2.2.2. numero e posizione dei dispositivi;
  - 2.2.3. non si considerano pertanto «veicoli di tipo diverso»:
    - 2.2.3.1. i veicoli che presentano differenze ai sensi dei punti 2.2.1 e 2.2.2 di cui sopra, ma che non comportano modifiche del genere, del numero, della posizione e della visibilità geometrica delle luci prescritte per il tipo di veicolo in questione;
    - 2.2.3.2. i veicoli sui quali sono montate luci omologate a norma di uno dei regolamenti allegati all'accordo del 1958, o luci consentite nel paese in cui i veicoli sono immatricolati, e i veicoli privi di tali luci qualora queste siano facoltative;
- 2.3. «piano trasversale»: piano verticale perpendicolare al piano longitudinale mediano del veicolo;
- 2.4. «veicolo a vuoto»: veicolo senza conducente, passeggeri e carico, con il serbatoio del carburante pieno e la normale attrezzatura presente;
- 2.5. «luce»: dispositivo avente funzione di illuminare la strada o di emettere un segnale luminoso visibile per gli altri utenti della strada. Sono considerate luci anche il dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore e i catadiottri;
  - 2.5.1. «luci equivalenti»: luci che hanno la stessa funzione e che sono ammesse nel paese di immatricolazione del veicolo; tali luci possono avere caratteristiche differenti dalle luci in dotazione al veicolo al momento dell'omologazione, purché soddisfino le condizioni del presente regolamento;
  - 2.5.2. «luci indipendenti»: dispositivi aventi superfici illuminanti, sorgenti luminose e contenitori distinti;
  - 2.5.3. «luci raggruppate»: dispositivi aventi superfici illuminanti e sorgenti luminose distinte, ma il contenitore in comune;
  - 2.5.4. «luci combinate»: dispositivi aventi superfici illuminanti distinte, ma sorgente luminosa e contenitore in comune;
  - 2.5.5. «luci reciprocamente incorporate»: dispositivi aventi sorgenti luminose distinte oppure una sorgente luminosa unica funzionante in condizioni diverse (ad esempio, differenze ottiche, meccaniche o elettriche), superfici illuminanti totalmente o parzialmente in comune e contenitore in comune;
  - 2.5.6. «proiettore abbagliante (di profondità)»: luce avente funzione di illuminare in profondità il piano stradale antistante il veicolo;
  - 2.5.7. «proiettore anabbagliante»: luce avente funzione di illuminare il piano stradale antistante il veicolo senza abbagliare né disturbare indebitamente i conducenti provenienti dalla direzione opposta e gli altri utenti della strada;
  - 2.5.8. «luce di posizione anteriore»: luce avente funzione di segnalare la presenza del veicolo visto dalla parte anteriore;

<sup>(1)</sup> Quali definiti nell'allegato 7 della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3) (documento TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2. modificato da ultimo da Amend.4).

- 2.5.9. «catadiottro»: dispositivo destinato a segnalare la presenza di un veicolo, per mezzo della riflessione della luce proveniente da una sorgente luminosa estranea al veicolo stesso, ad un osservatore situato in prossimità di detta sorgente luminosa.
- Ai fini del presente regolamento, le targhe di immatricolazione retroriflettenti non si considerano catadiottri;
- 2.5.10. «indicatore di direzione»: luce avente funzione di segnalare agli altri utenti della strada che il conducente intende cambiare direzione verso destra o verso sinistra.
- Gli indicatori di direzione possono essere usati anche in conformità alle prescrizioni del regolamento n. 97;
- 2.5.11. «luce di arresto»: luce avente funzione di segnalare agli altri utenti della strada che si trovino dietro il veicolo che il conducente sta azionando il freno di servizio;
- 2.5.12. «luce di posizione posteriore»: luce avente funzione di segnalare la presenza del veicolo visto dalla parte posteriore;
- 2.5.13. «dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore»: dispositivo avente funzione di illuminare lo spazio riservato alla targa di immatricolazione posteriore; può essere composto di vari elementi ottici;
- 2.6. «superficie di uscita della luce» di un dispositivo di illuminazione o di segnalazione luminosa e di un catadiottro: tutta o parte della superficie esterna del materiale trasparente, indicata dal fabbricante del dispositivo nel rispettivo disegno allegato alla domanda di omologazione (cfr. allegato 3);
- 2.7. «superficie illuminante» (cfr. allegato 3);
- 2.7.1. «superficie illuminante di un dispositivo di illuminazione» (punti 2.5.6 e 2.5.7): proiezione ortogonale dell'apertura totale del riflettore o, nel caso dei proiettori con riflettore ellissoidale, del «trasparente di proiezione» su un piano trasversale. Se il dispositivo di illuminazione non ha riflettore, si applica la definizione di cui al punto 2.7.2. Se la superficie di uscita della luce del proiettore ricopre soltanto una parte dell'apertura totale del riflettore, si prende in considerazione unicamente la proiezione di questa parte.
- Nel caso del proiettore anabbagliante, la superficie illuminante è delimitata dalla traccia della linea di demarcazione che appare sul trasparente. Se riflettore e trasparente sono regolabili fra loro, si prende come base la posizione intermedia di regolazione.
- 2.7.2. «superficie illuminante di un dispositivo di segnalazione luminosa diverso da un catadiottro» (punti 2.5.8, 2.5.10, 2.5.11 e 2.5.12): proiezione ortogonale della luce su un piano perpendicolare al suo asse di riferimento e in contatto con l'esterno della superficie di uscita della luce. Tale proiezione è delimitata dai margini di schermi situati in questo piano, ciascuno dei quali lascia passare soltanto il 98 per cento dell'intensità totale della luce in direzione dell'asse di riferimento. Per determinare i bordi inferiori, superiori e laterali di una luce, si prendono in considerazione soltanto schermi a margine orizzontale o verticale;
- 2.7.3. «superficie illuminante di un catadiottro» (punto 2.5.9): proiezione ortogonale del catadiottro su un piano perpendicolare al suo asse di riferimento, delimitata da piani contigui alle parti estreme dell'ottica catadiottrica e paralleli a questo asse. Per determinare i bordi inferiore, superiore e laterali del dispositivo, si considerano solo i piani verticali e orizzontali;
- 2.8. «superficie apparente»: per una direzione di osservazione definita, a richiesta del fabbricante oppure del suo mandatario, la proiezione ortogonale:
- dei bordi della superficie illuminante proiettata sulla superficie esterna del trasparente (a-b),  
oppure la superficie di uscita della luce (c-d),  
su un piano perpendicolare alla direzione di osservazione e tangente al punto più esterno del trasparente (cfr. allegato 3 del presente regolamento);
- 2.9. «asse di riferimento»: asse caratteristico della luce, determinato dal fabbricante (della luce) come direzione di riferimento ( $H = 0^\circ$ ,  $V = 0^\circ$ ) per gli angoli di campo nelle misure fotometriche e per l'installazione della luce sul veicolo;
- 2.10. «centro di riferimento»: l'intersezione dell'asse di riferimento con la superficie di uscita della luce. Questo centro di riferimento deve essere indicato dal fabbricante del dispositivo;

- 2.11. «angoli di visibilità geometrica»: angoli che determinano la zona dell'angolo solido minimo nella quale la superficie apparente della luce deve essere visibile. Tale zona dell'angolo solido è determinata dai segmenti di una sfera, il cui centro coincide con il centro di riferimento del dispositivo e il cui equatore è parallelo al suolo. Questi segmenti si determinano a partire dall'asse di riferimento. Gli angoli orizzontali  $\beta$  corrispondono alla longitudine, gli angoli verticali  $\alpha$  alla latitudine. All'interno degli angoli di visibilità geometrica non devono esistere ostacoli alla propagazione della luce a partire da una parte qualunque della superficie apparente del dispositivo osservata dall'infinito. Se le misurazioni vengono effettuate a minor distanza dal dispositivo, la direzione di osservazione deve essere spostata parallelamente per ottenere la stessa precisione.

All'interno degli angoli di visibilità geometrica non si tiene conto di ostacoli che esistevano già all'atto dell'omologazione del dispositivo.

Se, a dispositivo montato, una parte qualsiasi della sua superficie apparente rimane nascosta da una qualsiasi parte del veicolo, deve essere provato che la parte del dispositivo non nascosta è ancora conforme ai valori fotometrici prescritti per l'omologazione del dispositivo stesso quale unità ottica (v. allegato 3 del presente regolamento). Se tuttavia l'angolo verticale di visibilità geometrica sotto il piano orizzontale può essere ridotto a  $5^\circ$  (quando la luce si trova ad una altezza dal suolo inferiore a 750 mm), il campo fotometrico delle misure dell'unità ottica installata può essere limitato a  $5^\circ$  sotto il piano orizzontale;

- 2.12. «estremità della larghezza fuori tutto»: su ciascun lato del veicolo, piano parallelo al piano longitudinale mediano del veicolo e tangente al bordo laterale esterno di quest'ultimo, senza tener conto degli specchi retrovisori, degli indicatori di direzione, delle luci di posizione e dei catadiottri;
- 2.13. «larghezza fuori tutto»: distanza fra i due piani verticali definiti al punto 2.12;
- 2.14. «luce singola»: dispositivo o parte di esso avente una sola funzione e una sola superficie illuminante nella direzione dell'asse di riferimento (cfr. punto 2.8 del presente regolamento) e una o più sorgenti luminose.

Ai fini dell'installazione sul veicolo, per luce singola si intende anche qualsiasi insieme di due luci indipendenti o raggruppate, identiche o no, ma aventi la stessa funzione, quando siano installate in modo che la proiezione delle superfici apparenti delle luci in direzione dell'asse di riferimento occupi almeno il 60 % della superficie del rettangolo più piccolo che circonda le proiezioni di dette superfici apparenti nella direzione dell'asse di riferimento. In tal caso ognuna di queste luci, qualora sia richiesta l'omologazione, deve essere omologata come luce di tipo «D». Questa possibile combinazione non si applica ai proiettori abbaglianti e ai proiettori anabbaglianti.

- 2.15. «distanza fra due luci» orientate nella stessa direzione: distanza minima fra le due superfici apparenti in direzione dell'asse di riferimento. Quando la distanza tra le luci soddisfa chiaramente le prescrizioni del presente regolamento, non è necessario determinare esattamente i bordi delle superfici apparenti;
- 2.16. «spia di funzionamento»: segnale ottico o acustico (o altro segnale equivalente) che indica se un dispositivo è stato attivato e se funziona correttamente o no;
- 2.17. «spia di innesto»: segnale ottico (o altro segnale equivalente) che indica se un dispositivo è stato attivato, senza indicare se funziona correttamente o no;
- 2.18. «luce facoltativa»: luce la cui installazione è lasciata alla scelta del costruttore;
- 2.19. «suolo»: superficie su cui si trova il veicolo, la quale deve essere sostanzialmente orizzontale;
- 2.20. «dispositivo»: elemento o insieme di elementi impiegati per svolgere una o più funzioni;
- 2.21. «colore della luce emessa dal dispositivo»: al presente regolamento si applicano le definizioni relative al colore della luce emessa del regolamento n. 48 e della sua serie di modifiche in vigore al momento della domanda di omologazione;

3. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE
- 3.1. La domanda di omologazione di un veicolo per quanto riguarda l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa deve essere presentata dal costruttore del veicolo o dal suo mandatario.
- 3.2. Essa deve essere accompagnata dai seguenti documenti, in triplice esemplare, e corredata delle seguenti indicazioni:
  - 3.2.1. una descrizione del tipo di veicolo con riferimento agli aspetti di cui ai precedenti punti 2.2.1 e 2.2.2; il tipo di veicolo deve essere specificato;
  - 3.2.2. un elenco dei dispositivi che, in base a quanto previsto dal costruttore, formeranno l'insieme dei dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa. L'elenco può comprendere vari tipi di dispositivi per ciascuna funzione. Ogni tipo va debitamente identificato (marchio di omologazione nazionale o internazionale, se omologato, nome del fabbricante ecc.). L'elenco può anche comprendere, per ogni funzione, la seguente indicazione aggiuntiva: «o dispositivi equivalenti»;
  - 3.2.3. uno schema dell'insieme dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa con indicazione della posizione dei diversi dispositivi sul veicolo;
  - 3.2.4. se necessario, per verificare la conformità alle prescrizioni del presente regolamento, uno o più schemi che indichino per ciascuna luce singola la superficie illuminante quale definita al punto 2.7.1, la superficie di uscita della luce quale definita al punto 2.6, l'asse di riferimento quale definito al punto 2.9 e il centro di riferimento quale definito al punto 2.10. Questi dati non sono necessari per il dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore (punto 2.5.13).
  - 3.2.5. Indicare nella domanda il metodo impiegato per definire la superficie apparente (punto 2.8).
- 3.3. Un veicolo a vuoto, dotato della serie completa di dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa di cui al punto 3.2.2 e rappresentativo del tipo di veicolo da omologare, deve essere presentato al servizio tecnico che effettua le prove di omologazione.
4. OMOLOGAZIONE
- 4.1. Si rilascia l'omologazione di un tipo di veicolo se il tipo di veicolo presentato ai sensi del presente regolamento è conforme alle prescrizioni del regolamento rispetto a tutti i dispositivi indicati nell'elenco.
- 4.2. A ciascun tipo omologato viene attribuito un numero di omologazione. Le prime due cifre di tale numero (attualmente 01 perché il regolamento è giunto alla serie di modifiche 01) indicano le serie di modifiche comprendenti le più recenti principali modifiche tecniche apportate al regolamento alla data del rilascio dell'omologazione. Lo stesso numero non può essere successivamente assegnato dalla stessa parte contraente a un altro tipo di veicolo o allo stesso tipo di veicolo dotato di dispositivi non compresi nell'elenco di cui al punto 3.2.2, fatte salve le disposizioni di cui al punto 7 del presente regolamento.
- 4.3. Il rilascio, l'estensione o il rifiuto dell'omologazione o la cessazione definitiva della produzione di un tipo di veicolo a norma del presente regolamento devono essere comunicati alle parti dell'accordo che applicano il presente regolamento mediante una scheda conforme al modello che figura nell'allegato 1 del presente regolamento.
- 4.4. Su ogni veicolo conforme al tipo di veicolo omologato ai sensi del presente regolamento va apposto, in modo visibile e in un punto facilmente accessibile specificato sulla scheda di omologazione, un marchio di omologazione internazionale composto da:
  - 4.4.1. un cerchio al cui interno è iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l'omologazione <sup>(1)</sup>;
  - 4.4.2. il numero del presente regolamento seguito dalla lettera «R», da un trattino e dal numero di omologazione a destra del cerchio di cui al punto 4.4.1.

<sup>(1)</sup> I numeri distintivi delle parti contraenti dell'accordo del 1958 sono riportati nell'allegato 3 della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento TRANS/WP.29/78/Rev.2/Amend.1.

- 4.5. Se il veicolo è conforme a un tipo omologato a norma di altri regolamenti allegati all'accordo nel paese che ha rilasciato l'omologazione a norma del presente regolamento, non è necessario ripetere il simbolo di cui al punto 4.4.1. In tal caso, i numeri del regolamento e di omologazione, nonché i simboli aggiuntivi di tutti i regolamenti in applicazione dei quali si è ottenuta l'omologazione nel paese che l'ha rilasciata ai sensi del presente regolamento, sono disposti in colonne verticali a destra del simbolo prescritto al punto 4.4.1.
- 4.6. Il marchio di omologazione deve essere chiaramente leggibile e indelebile.
- 4.7. Il marchio di omologazione deve essere apposto sulla targhetta dei dati collocata dal costruttore o accanto ad essa.
- 4.8. Nell'allegato 2 del presente regolamento figurano esempi di marchi di omologazione.

## 5. PRESCRIZIONI GENERALI

- 5.1. I dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa devono essere montati in modo che, nelle normali condizioni d'impiego e malgrado le vibrazioni cui possono essere sottoposti in tali condizioni, conservino le caratteristiche prescritte dal presente regolamento e che il veicolo possa soddisfare le prescrizioni del regolamento stesso. In particolare, occorre evitare che si possa effettuare inavvertitamente un'erronea regolazione delle luci.
- 5.2. I dispositivi di illuminazione devono essere installati in modo che la regolazione corretta dell'orientamento possa essere eseguita con facilità.
- 5.3. Per tutti i dispositivi di segnalazione luminosa, anche per quelli posti sui lati, l'asse di riferimento della luce installata sul veicolo deve essere parallelo al piano di appoggio del veicolo sulla strada; tale asse deve inoltre essere perpendicolare al piano longitudinale mediano del veicolo nel caso dei catadiottri laterali e parallelo a tale piano nel caso di tutti gli altri dispositivi.

In ogni direzione è ammessa una tolleranza di  $\pm 3^\circ$ .

Inoltre, se il costruttore ha previsto disposizioni particolari per l'installazione, esse devono essere rispettate.

- 5.4. L'altezza e l'orientamento delle luci devono essere verificati, salvo prescrizioni particolari, quando il veicolo è a vuoto e si trova su una superficie piana e orizzontale, con il piano longitudinale mediano verticale e il manubrio nella posizione di marcia in linea retta.
- 5.5. In assenza di istruzioni specifiche:
  - 5.5.1. luci o riflettori singoli vanno fissati in modo che il loro centro di riferimento sia situato sul piano longitudinale mediano del veicolo;
  - 5.5.2. le luci che formano una coppia e che hanno la stessa funzione devono:
    - 5.5.2.1. essere disposte simmetricamente rispetto al piano longitudinale mediano;
    - 5.5.2.2. essere simmetriche l'una rispetto all'altra in rapporto al piano longitudinale mediano;
    - 5.5.2.3. soddisfare le stesse prescrizioni colorimetriche;
    - 5.5.2.4. avere caratteristiche fotometriche nominali identiche; e
    - 5.5.2.5. accendersi e spegnersi simultaneamente.
- 5.6. Le luci possono essere raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate, a condizione che per ogni luce siano rispettate tutte le prescrizioni relative a colore, posizione, orientamento, visibilità geometrica, collegamenti elettrici, nonché eventuali altre prescrizioni.
- 5.7. L'altezza massima dal suolo deve essere misurata a partire dal punto più elevato e l'altezza minima a partire dal punto più basso della superficie apparente in direzione dell'asse di riferimento. Nel caso dei proiettori anabbaglianti, l'altezza minima dal suolo deve essere determinata a partire dal punto più basso dell'uscita effettiva del sistema ottico (ad esempio riflettore, trasparente, trasparente di proiezione), indipendentemente dal suo impiego.

Quando l'altezza (massima o minima) dal suolo soddisfa inequivocabilmente le prescrizioni del presente regolamento, non è necessario determinare esattamente i bordi delle superfici.

Quando si fa riferimento alla distanza fra due luci, occorre determinare la posizione, per quanto riguarda la larghezza, fra i bordi interni della superficie apparente in direzione dell'asse di riferimento.

Quando la posizione per quanto riguarda la larghezza soddisfa inequivocabilmente le prescrizioni del presente regolamento, non è necessario determinare esattamente i bordi delle superfici.

- 5.8. Salvo prescrizioni particolari, nessuna luce deve essere lampeggiante, tranne gli indicatori di direzione e la segnalazione luminosa di pericolo.
- 5.9. Nessuna luce rossa deve essere visibile sulla parte anteriore e nessuna luce bianca sulla parte posteriore. L'ottemperanza a questa prescrizione deve essere verificata nel modo descritto qui di seguito (cfr. disegno dell'allegato 4):
- 5.9.1. visibilità di luce rossa sulla parte anteriore: nessuna luce di colore rosso deve essere direttamente visibile ad un osservatore che si sposti all'interno della zona 1 di un piano trasversale posto 25 m davanti al veicolo;
- 5.9.2. visibilità di luce bianca sulla parte posteriore: nessuna luce di colore bianco deve essere direttamente visibile ad un osservatore che si sposti nella zona 2 di un piano trasversale posto 25 m dietro il veicolo;
- 5.9.3. nei rispettivi piani, le zone 1 e 2 viste da un osservatore sono delimitate:
- 5.9.3.1. in altezza, da due piani orizzontali rispettivamente a 1 m e a 2,2 m dal suolo;
- 5.9.3.2. in larghezza, da due piani verticali che, formando sia in direzione anteriore che in direzione posteriore un angolo di 15° verso l'esterno rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo, passano nel punto o nei punti di contatto tra i piani verticali paralleli al piano longitudinale mediano e delimitano la larghezza fuori tutto del veicolo; se esistono più punti di contatto, quello più avanzato corrisponde al piano anteriore e quello più arretrato al piano posteriore.
- 5.10. I collegamenti elettrici devono essere tali che la luce di posizione anteriore o, se tale luce non è presente, il proiettore anabbagliante, la luce di posizione posteriore e i dispositivi di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore possano essere accesi e spenti soltanto simultaneamente.
- 5.11. Salvo istruzioni particolari, il collegamento elettrico deve essere tale che il proiettore abbagliante e il proiettore anabbagliante possano accendersi soltanto quando sono già accese le luci indicate al punto 5.10. Tale requisito non è tuttavia richiesto quando i segnali luminosi del proiettore abbagliante e di quello anabbagliante consistono nell'accensione intermittente, a brevi intervalli, del proiettore anabbagliante oppure nell'accensione alternata, a brevi intervalli, dei due proiettori.
- 5.11.1. Il proiettore deve accendersi automaticamente all'accensione del motore e restare acceso fintanto che il motore è in funzione.
- 5.12. Spie
- 5.12.1. Ogni spia deve essere facilmente visibile per il conducente in posizione di guida normale.
- 5.12.2. Laddove il presente regolamento prescriva una «spia di innesto», questa può essere sostituita da una «spia di funzionamento».
- 5.13. Colori delle luci <sup>(1)</sup>
- I colori delle luci di cui al presente regolamento sono i seguenti:
- |                              |        |
|------------------------------|--------|
| proiettore abbagliante:      | bianco |
| proiettore anabbagliante:    | bianco |
| luce di posizione anteriore: | bianco |

<sup>(1)</sup> La misurazione delle coordinate di cromaticità della luce emessa dai proiettori non fa parte del presente regolamento.

catadiottro anteriore, non triangolare:	bianco
catadiottro laterale, non triangolare:	giallo ambra anteriormente giallo ambra o rosso posteriormente
catadiottri dei pedali:	giallo ambra
catadiottro posteriore, non triangolare:	rosso
indicatore di direzione:	giallo ambra
luce di arresto:	rosso
luce di posizione posteriore:	rosso
dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore:	bianco

5.14. Ciascun veicolo presentato all'omologazione ai sensi del presente regolamento deve essere fornito dei seguenti dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa:

- 5.14.1. proiettore anabbagliante (punto 6.2);
  - 5.14.2. luce di posizione posteriore (punto 6.10);
  - 5.14.3. catadiottro laterale, non triangolare (punto 6.5);
  - 5.14.4. catadiottro posteriore, non triangolare (punto 6.7);
  - 5.14.5. catadiottri dei pedali (punto 6.6), solo per i ciclomotori muniti di pedali;
  - 5.14.6. luce di arresto (punto 6.9);
  - 5.14.7. dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore, laddove la targa sia prescritta (punto 6.11).
- 5.15. Può altresì essere fornito dei seguenti dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa:
- 5.15.1. proiettore abbagliante (punto 6.1);
  - 5.15.2. luce di posizione anteriore (punto 6.3);
  - 5.15.3. catadiottro anteriore, non triangolare (punto 6.4);
  - 5.15.4. indicatori di direzione (punto 6.8).
- 5.16. Il montaggio di ciascun dispositivo di illuminazione e di segnalazione luminosa citato ai punti 5.14 e 5.15 di cui sopra deve essere effettuato conformemente alle disposizioni pertinenti di cui al punto 6 del presente regolamento.
- 5.17. È vietata l'installazione di qualsivoglia dispositivo di illuminazione e di segnalazione luminosa diverso da quelli citati ai punti 5.14 e 5.15, ad eccezione di un dispositivo di illuminazione adeguato per la targa di immatricolazione posteriore qualora quest'ultima sia presente e ne sia prescritta l'illuminazione.
- 5.18. I dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa omologati per i motocicli e menzionati ai punti 5.16. e 5.17. sono ammessi anche per i ciclomotori.

## 6. PRESCRIZIONI PARTICOLARI

### 6.1. PROIETTORE ABBAGLIANTE

#### 6.1.1. Numero

Uno o due di tipo omologato ai sensi di:

- a) regolamento n. 113;



- b) classe A del regolamento n. 112;
  - c) regolamento n. 1;
  - d) regolamento n. 57;
  - e) regolamento n. 72;
  - f) regolamento n. 76.
- 6.1.2. Collocazione  
Nessuna prescrizione particolare.
- 6.1.3. Posizione
- 6.1.3.1. In larghezza
- 6.1.3.1.1. Un proiettore abbagliante indipendente può essere installato sopra, sotto o accanto a un'altra luce anteriore: se queste luci si trovano una sopra l'altra, il centro di riferimento del proiettore abbagliante deve essere situato sul piano longitudinale mediano del veicolo; se queste luci si trovano una accanto all'altra, i loro centri di riferimento devono essere simmetrici rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo.
- 6.1.3.1.2. Un proiettore abbagliante incorporato reciprocamente con un'altra luce anteriore deve essere installato in modo che il suo centro di riferimento sia situato sul piano longitudinale mediano del veicolo. Tuttavia, se il veicolo è dotato anche di un proiettore anabbagliante indipendente o reciprocamente incorporato con una luce di posizione anteriore accanto al proiettore abbagliante, i loro centri di riferimento devono essere simmetrici rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo.
- 6.1.3.1.3. Due proiettori abbaglianti, di cui uno o ambedue incorporati reciprocamente con un'altra luce anteriore, devono essere installati in modo che i loro centri di riferimento siano simmetrici rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo.
- 6.1.3.2. In lunghezza: nella parte anteriore del veicolo. Tale condizione è considerata soddisfatta se la luce emessa non disturba il conducente, né direttamente né indirettamente, attraverso gli specchi retrovisori e/o altre superfici riflettenti del veicolo.
- 6.1.3.3. In ogni caso, la distanza tra il bordo della superficie illuminante e il bordo di quella dell'eventuale proiettore anabbagliante indipendente non deve essere superiore a 200 mm.
- 6.1.3.4. Nel caso di due proiettori abbaglianti, la distanza tra le superfici illuminanti non deve essere superiore a 200 mm.
- 6.1.4. Visibilità geometrica  
Occorre garantire la visibilità della superficie illuminante, anche in zone che non sembrano illuminate nella direzione d'osservazione considerata, all'interno di uno spazio divergente delimitato da linee generatrici che seguono il contorno della superficie illuminante e formano un angolo di almeno 5° con l'asse di riferimento del proiettore.
- 6.1.5. Orientamento  
In avanti. Il/i proiettore/i può/possono spostarsi in funzione dell'angolo di sterzata.
- 6.1.6. Non può/possono essere «combinati» con altre luci.
- 6.1.7. Collegamenti elettrici  
Il proiettore o i proiettori anabbaglianti possono rimanere accesi con il proiettore o i proiettori abbaglianti.
- 6.1.8. «Spia di innesto»  
Obbligatoria, spia blu non lampeggiante.

## 6.2. PROIETTORE ANABBAGLIANTE

## 6.2.1. Numero

Uno o due di tipo omologato ai sensi di:

- a) regolamento n. 113 (\*);
- b) classe A del regolamento n. 112;
- c) regolamento n. 1;
- d) regolamento n. 56;
- e) regolamento n. 57;
- f) regolamento n. 72;
- g) regolamento n. 76;
- h) regolamento n. 82.

## 6.2.2. Collocazione

Nessuna prescrizione particolare.

## 6.2.3. Posizione

## 6.2.3.1. In larghezza

6.2.3.1.1. Un proiettore anabbagliante indipendente può essere installato sopra, sotto o accanto a un'altra luce anteriore: se queste luci si trovano una sopra l'altra, il centro di riferimento del proiettore anabbagliante deve essere situato sul piano longitudinale mediano del veicolo; se queste luci si trovano una accanto all'altra, i loro centri di riferimento devono essere simmetrici rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo.

6.2.3.1.2. Un proiettore anabbagliante incorporato reciprocamente con un'altra luce anteriore deve essere installato in modo che il suo centro di riferimento sia situato sul piano longitudinale mediano del veicolo. Tuttavia, se il veicolo è dotato anche di un proiettore abbagliante indipendente o reciprocamente incorporato con una luce di posizione anteriore accanto al proiettore anabbagliante, i loro centri di riferimento devono essere simmetrici rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo.

6.2.3.1.3. Due proiettori anabbaglianti, di cui uno o ambedue incorporati reciprocamente con un'altra luce anteriore, devono essere installati in modo che i loro centri di riferimento siano simmetrici rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo.

6.2.3.2. In altezza: minimo 500 mm, massimo 1 200 mm dal suolo.

6.2.3.3. In lunghezza: nella parte anteriore del veicolo. Tale condizione è considerata soddisfatta se la luce emessa non disturba il conducente, né direttamente né indirettamente, attraverso gli specchi retrovisori e/o altre superfici riflettenti del veicolo.

6.2.3.4. Nel caso di due proiettori anabbaglianti, la distanza tra le due superfici illuminanti non deve essere superiore a 200 mm.

## 6.2.4. Visibilità geometrica

È definita dagli angoli  $\alpha$  e  $\beta$  indicati al punto 2.11:

$\alpha$  = 15° verso l'alto e 10° verso il basso;

$\beta$  = 45° verso sinistra e verso destra per le luci singole;

$\beta$  = 45° verso l'esterno e 10° verso l'interno per ciascuna coppia di luci.

La presenza di divisori o altri elementi in prossimità del proiettore non deve provocare effetti secondari di disturbo per gli altri utenti della strada.

(\*) Proiettori della classe A del regolamento n. 113 con moduli LED solo sui veicoli con velocità massima per costruzione non superiore a 25 km/h.

- 6.2.5. Orientamento  
In avanti. Il/i proiettore/i può/possono spostarsi in funzione dell'angolo di sterzata.
- 6.2.6. Non può/possono essere «combinati» con altre luci.
- 6.2.7. Collegamenti elettrici  
Il passaggio al fascio anabbagliante deve provocare lo spegnimento simultaneo del proiettore o dei proiettori abbaglianti.
- 6.2.8. Spia  
Facoltativa, di innesto, verde, non lampeggiante.
- 6.3. LUCE DI POSIZIONE ANTERIORE
- 6.3.1. Numero  
Una o due.
- 6.3.2. Collocazione  
Nessuna prescrizione particolare.
- 6.3.3. Posizione
- 6.3.3.1. In larghezza:  
una luce di posizione anteriore può essere installata sopra, sotto o accanto a un'altra luce anteriore: se queste luci si trovano una sopra l'altra, il centro di riferimento della luce di posizione anteriore deve essere situato sul piano longitudinale mediano del veicolo; se queste luci si trovano una accanto all'altra, i loro centri di riferimento devono essere simmetrici rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo;  
  
una luce di posizione anteriore incorporata reciprocamente con un'altra luce anteriore deve essere installata in modo che il suo centro di riferimento sia situato sul piano longitudinale mediano del veicolo. Tuttavia, se il veicolo è dotato di un'altra luce anteriore, montata accanto alla luce di posizione anteriore, i loro centri di riferimento devono essere simmetrici rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo.  
  
Due luci di posizione anteriori, di cui una o ambedue incorporate reciprocamente con un'altra luce anteriore, devono essere installate in modo che i loro centri di riferimento siano simmetrici rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo.
- 6.3.3.2. In altezza: minimo 350 mm dal suolo, massimo 1 200 mm.
- 6.3.3.3. In lunghezza: nella parte anteriore del veicolo.
- 6.3.4. Visibilità geometrica  
Angolo verticale: 15° verso l'alto e verso il basso;  
  
Tuttavia, l'angolo verticale al di sotto dell'orizzontale può essere ridotto a 5° se l'altezza delle luci è inferiore a 750 mm.  
  
Angolo orizzontale: 80° verso sinistra e verso destra per i proiettori singoli;  
  
per ciascuna coppia di luci, l'angolo orizzontale può essere di 80° verso l'esterno e 45° verso l'interno.
- 6.3.5. Orientamento  
In avanti. La/e luce/i può/possono spostarsi in funzione dell'angolo di sterzata.
- 6.3.6. Spia  
Facoltativa, di innesto, verde, non lampeggiante; oppure illuminazione del quadro strumenti.
- 6.3.7. Altre prescrizioni  
Nessuna.

- 6.4. CATADIOTTRO ANTERIORE, NON TRIANGOLARE
- 6.4.1. Numero  
Uno.
- 6.4.2. Collocazione  
Nessuna prescrizione particolare.
- 6.4.3. Posizione  
In altezza: minimo 400 mm dal suolo, massimo 1 200 mm.
- 6.4.4. Visibilità geometrica  
Angolo orizzontale: 30° a sinistra e a destra.  
Angolo verticale: 15° sopra e sotto l'orizzontale.  
Tuttavia, l'angolo verticale al di sotto dell'orizzontale può essere ridotto a 5° se l'altezza del catadiottro è inferiore a 750 mm.
- 6.4.5. Orientamento  
In avanti. Il catadiottro può muoversi in funzione dell'angolo di sterzata.
- 6.4.6. Altre prescrizioni  
Nessuna.
- 6.5. CATADIOTTRO LATERALE, NON TRIANGOLARE
- 6.5.1. Numero per ciascun lato:  
Uno o due.
- 6.5.2. Collocazione  
Nessuna prescrizione particolare.
- 6.5.3. Posizione
- 6.5.3.1. Sul lato del veicolo.
- 6.5.3.2. In altezza: minimo 300 mm dal suolo, massimo 1 000 mm.
- 6.5.3.3. In lunghezza: va collocato in una posizione tale che in condizioni normali non possa essere coperto dall'abbigliamento del conducente o del passeggero.
- 6.5.4. Visibilità geometrica  
Angolo orizzontale: 30° verso l'avanti e all'indietro.  
Angolo verticale: 30° sopra e sotto l'orizzontale.  
Tuttavia, l'angolo verticale al di sotto dell'orizzontale può essere ridotto a 5° se l'altezza della luce è inferiore a 750 mm.
- 6.5.5. Orientamento  
L'asse di riferimento dei catadiottri deve essere perpendicolare al piano longitudinale mediano del veicolo e orientato verso l'esterno. I catadiottri laterali anteriori possono muoversi in funzione dell'angolo di sterzata.
- 6.6. CATADIOTTRI DEI PEDALI
- 6.6.1. Numero  
Quattro catadiottri o gruppi di catadiottri.

- 6.6.2. Collocazione  
Nessuna prescrizione particolare.
- 6.6.3. Altre prescrizioni  
Le facce esterne della superficie illuminante dei catadiottri devono essere incassate nel corpo del pedale.  
  
I catadiottri devono essere montati nel corpo del pedale in modo da essere ben visibili sia da davanti che da dietro il veicolo. L'asse di riferimento dei catadiottri, la cui forma deve essere adattata a quella del corpo del pedale, deve essere perpendicolare all'asse del pedale.  
  
I catadiottri dei pedali possono essere montati solo su pedali di veicoli che, tramite manovella o dispositivi simili, possono servire come mezzi di propulsione al posto del motore.  
  
Essi non devono essere montati su pedali che fungono da comandi per il veicolo o solamente da poggiapiedi per il conducente o per il passeggero.  
  
Devono essere visibili sia da davanti che da dietro.
- 6.7. CATADIOTTRO POSTERIORE, NON TRIANGOLARE
- 6.7.1. Numero  
Uno o due.
- 6.7.2. Collocazione  
Nessuna prescrizione particolare.
- 6.7.3. Posizione
- 6.7.3.1. In altezza: minimo 250 mm dal suolo, massimo 900 mm.
- 6.7.3.2. In lunghezza: nella parte posteriore del veicolo.
- 6.7.4. Visibilità geometrica  
Angolo orizzontale: 30° verso sinistra e verso destra per i catadiottri singoli;  
  
30° verso l'esterno e 10° verso l'interno per ciascuna coppia di catadiottri.  
  
Angolo verticale: 15° sopra e sotto l'orizzontale.  
  
Tuttavia, l'angolo verticale al di sotto dell'orizzontale può essere ridotto a 5° se l'altezza della luce è inferiore a 750 mm.
- 6.7.5. Orientamento  
All'indietro.
- 6.8. INDICATORE DI DIREZIONE
- 6.8.1. Numero  
Due per lato.
- 6.8.2. Collocazione  
Due indicatori anteriori [categoria 11 <sup>(1)</sup>]  
  
Due indicatori posteriori (categoria 12 <sup>(1)</sup>).
- 6.8.3. Posizione
- 6.8.3.1. In larghezza:

<sup>(1)</sup> Possono essere sostituiti da indicatori delle categorie 1 e 2 del regolamento n. 6.

6.8.3.1.1. per gli indicatori anteriori devono essere rispettate tutte le seguenti prescrizioni:

- 1) tra le superfici illuminanti deve esserci una distanza minima di 240 mm;
- 2) gli indicatori devono essere situati all'esterno del piano verticale longitudinale tangente ai bordi esterni della superficie illuminante del proiettore o dei proiettori;
- 3) la distanza minima tra le superfici illuminanti degli indicatori e i rispettivi proiettori anabbaglianti più prossimi deve essere la seguente:

Intensità minima dell'indicatore (cd)	Distanza minima di separazione (mm)
90	75
175	40
250	20
400	≤ 20

6.8.3.1.2. Per gli indicatori posteriori, la distanza fra i bordi interni delle due superfici illuminanti deve essere di almeno 160 mm.

6.8.3.2. In altezza: minimo 350 mm dal suolo, massimo 1 200 mm.

6.8.3.3. In lunghezza: la distanza in avanti tra il centro di riferimento degli indicatori posteriori e il piano trasversale che costituisce il limite più arretrato della lunghezza fuori tutto del veicolo non deve superare i 300 mm.

6.8.4. Visibilità geometrica

Angolo orizzontale: 20° verso l'interno e 80° verso l'esterno.

Angolo verticale: 15° sopra e sotto l'orizzontale.

Tuttavia, l'angolo verticale al di sotto dell'orizzontale può essere ridotto a 5° se l'altezza della luce è inferiore a 750 mm.

6.8.5. Orientamento

Gli indicatori di direzione anteriori possono muoversi in funzione dell'angolo di sterzata.

6.8.6. Non possono essere «combinati» con altre luci.

6.8.7. Non possono essere «reciprocamente incorporati» con altre luci.

6.8.8. Collegamenti elettrici

L'accensione degli indicatori di direzione deve essere indipendente da quella delle altre luci. Tutti gli indicatori di direzione situati su uno stesso lato del veicolo devono essere accesi e spenti con lo stesso comando.

6.8.9. Altre prescrizioni

Le caratteristiche sotto indicate devono essere misurate con l'impianto elettrico sgravato di ogni altro carico che non sia quello necessario al funzionamento del motore e dei dispositivi di illuminazione.

6.8.9.1. Per tutti i veicoli che alimentano gli indicatori di direzione con corrente continua, la frequenza di lampeggio della luce deve essere di  $90 \pm 30$  periodi al minuto.

6.8.9.1.1. Il lampeggio degli indicatori di direzione sullo stesso lato del veicolo può essere sincronizzato o alternato.

6.8.9.1.2. L'indicatore di direzione deve accendersi al massimo entro un secondo dall'accensione di un altro indicatore e spegnersi per la prima volta al massimo entro un secondo e mezzo dall'azionamento del comando del segnale luminoso.

6.8.9.2. Nel caso dei veicoli che alimentano gli indicatori di direzione con corrente alternata, quando il regime del motore è compreso tra il 50 % e il 100 % del regime corrispondente alla velocità massima per costruzione del veicolo la frequenza di lampeggio della luce deve essere di  $90 \pm 30$  periodi al minuto.

- 6.8.9.2.1. Il lampeggio degli indicatori di direzione sullo stesso lato del veicolo può essere sincronizzato o alternato.
- 6.8.9.2.2. L'indicatore di direzione deve accendersi al massimo entro un secondo dall'accensione di un altro indicatore e spegnersi per la prima volta al massimo entro un secondo e mezzo dall'azionamento del comando del segnale luminoso.
- 6.8.9.3. Nel caso dei veicoli che alimentano gli indicatori di direzione con corrente alternata, quando il regime del motore è compreso tra il minimo indicato dal costruttore e il 50 % del regime corrispondente alla velocità massima per costruzione del veicolo, il lampeggio della luce deve essere di  $90 + 30$  e  $90 - 45$  periodi al minuto.
- 6.8.9.3.1. Il lampeggio degli indicatori di direzione sullo stesso lato del veicolo può essere sincronizzato o alternato.
- 6.8.9.3.2. L'indicatore di direzione deve accendersi al massimo entro un secondo dall'accensione di un altro indicatore e spegnersi per la prima volta al massimo entro un secondo e mezzo dall'azionamento del comando del segnale luminoso.
- 6.8.10. In caso di funzionamento difettoso di un indicatore di direzione non causato da corto circuito, l'altro indicatore deve continuare a lampeggiare o rimanere acceso, ma in tal caso la frequenza deve differire da quella prescritta, a meno che il veicolo non sia munito di una spia.
- 6.8.11. Spia  
Obbligatoria se gli indicatori di direzione non sono visibili al conducente: di funzionamento, verde, lampeggiante e/o acustica. In caso di funzionamento difettoso di un indicatore, la spia deve spegnersi, restare accesa o cambiare frequenza.
- 6.9. LUCE DI ARRESTO
- 6.9.1. Numero  
Una o due.
- 6.9.2. Collocazione  
Nessuna prescrizione particolare.
- 6.9.3. Posizione
- 6.9.3.1. In altezza: minimo 250 mm dal suolo, massimo 1 500 mm.
- 6.9.3.2. In lunghezza: nella parte posteriore del veicolo.
- 6.9.4. Visibilità geometrica  
Angolo orizzontale:  $45^\circ$  verso sinistra e verso destra per le luci singole;  
 $45^\circ$  verso l'esterno e  $10^\circ$  verso l'interno per ciascuna coppia di luci.  
Angolo verticale:  $15^\circ$  sopra e sotto l'orizzontale.  
Tuttavia, l'angolo verticale al di sotto dell'orizzontale può essere ridotto a  $5^\circ$  se l'altezza della luce è inferiore a 750 mm.
- 6.9.5. Orientamento  
All'indietro.
- 6.9.6. Collegamenti elettrici  
Deve accendersi ad ogni intervento del freno di servizio.
- 6.9.7. Altre prescrizioni  
L'intensità luminosa della luce di arresto deve essere sensibilmente maggiore di quella della luce di posizione posteriore.
- 6.9.8. Spia  
Vietata.

- 6.10. LUCE DI POSIZIONE POSTERIORE
- 6.10.1. Numero  
Una o due.
- 6.10.2. Collocazione  
Nessuna prescrizione particolare.
- 6.10.3. Posizione
- 6.10.3.1. In altezza: minimo 250 mm dal suolo, massimo 1 500 mm.
- 6.10.3.2. In lunghezza: nella parte posteriore del veicolo.
- 6.10.4. Visibilità geometrica  
Angolo orizzontale: 80° verso sinistra e verso destra per le luci singole;  
per ciascuna coppia di luci, l'angolo orizzontale può essere di 80° verso l'esterno e 45° verso l'interno.  
Angolo verticale: 15° sopra e sotto l'orizzontale.  
Tuttavia, l'angolo verticale al di sotto dell'orizzontale può essere ridotto a 5° se l'altezza della luce è inferiore a 750 mm.
- 6.10.5. Orientamento  
All'indietro.
- 6.10.6. Spia  
Facoltativa, deve essere combinata con quella della luce di posizione anteriore.
- 6.10.7. Altre prescrizioni  
Nessuna.
- 6.11. DISPOSITIVO DI ILLUMINAZIONE DELLA TARGA DI IMMATRICOLAZIONE POSTERIORE
- 6.11.1. Numero  
Uno. Il dispositivo può essere composto da vari elementi ottici aventi la funzione di illuminare lo spazio riservato alla targa di immatricolazione.
- 6.11.2. Collocazione
- 6.11.3. Posizione
- 6.11.3.1. In larghezza:
- 6.11.3.2. In altezza:
- 6.11.3.3. In lunghezza:
- 6.11.4. Visibilità geometrica
- 6.11.5. Orientamento
- Tale che il dispositivo illumini lo spazio riservato alla targa di immatricolazione.
- 6.11.6. Spia  
Facoltativa. La sua funzione deve essere svolta dalla spia prescritta per la luce di posizione.
- 6.11.7. Altre prescrizioni  
Quando il dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore è combinato con la luce di posizione posteriore, la quale è incorporata reciprocamente con la luce di arresto, le caratteristiche fotometriche del dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore possono risultare modificate quando la luce di arresto è accesa.



7. **IMMATRICOLAZIONE DEI VEICOLI**

Nulla impedisce a uno Stato di prescrivere o vietare la presenza di una luce abbagliante quale indicata al punto 5.15.1 sui veicoli immatricolati nel suo territorio, purché ne informi ufficialmente il segretario generale delle Nazioni Unite in occasione della comunicazione relativa all'applicazione del presente regolamento.
8. **CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE**

Le procedure per la verifica della conformità della produzione devono essere conformi a quelle indicate nell'appendice 2 dell'accordo (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2), nonché alle disposizioni seguenti.

  - 8.1. I ciclomotori omologati a titolo del presente regolamento devono essere costruiti in maniera tale da essere conformi al tipo omologato, devono cioè soddisfare le prescrizioni di cui ai punti 5 e 6.
  - 8.2. Devono essere soddisfatte le prescrizioni minime per le procedure di controllo della conformità della produzione indicate nell'allegato 5 del presente regolamento.
  - 8.3. L'autorità che ha rilasciato l'omologazione può verificare in qualsiasi momento i metodi di controllo della conformità applicati in ogni stabilimento di produzione. La frequenza normale di tali verifiche è di una all'anno.
9. **SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE**
  - 9.1. L'omologazione rilasciata per un tipo di veicolo ai sensi del presente regolamento potrà essere revocata se non saranno stati soddisfatti i requisiti sopra menzionati.
  - 9.2. Se una parte dell'accordo che applica il presente regolamento revoca un'omologazione precedentemente concessa, ne informa immediatamente le altre parti che applicano il presente regolamento mediante una scheda di comunicazione conforme al modello che figura nell'allegato 1 del presente regolamento.
10. **MODIFICA ED ESTENSIONE DELL'OMOLOGAZIONE DI UN TIPO DI VEICOLO PER QUANTO CONCERNE L'INSTALLAZIONE DEI DISPOSITIVI DI ILLUMINAZIONE E DI SEGNALAZIONE LUMINOSA**
  - 10.1. Ogni modifica del tipo di veicolo deve essere notificata al servizio amministrativo che ha rilasciato l'omologazione. In questo caso, il servizio può:
    - 10.1.1. ritenere improbabile che le modifiche apportate abbiano effetti negativi di rilievo e che comunque il veicolo sia ancora conforme alle prescrizioni; oppure
    - 10.1.2. chiedere un altro verbale di prova al servizio tecnico che effettua le prove.
  - 10.2. La conferma o il rifiuto dell'omologazione, con indicazione delle avvenute modifiche, devono essere comunicati alle parti dell'accordo che applicano il presente regolamento, secondo la procedura di cui al punto 4.3.
  - 10.3. L'autorità competente che rilascia l'estensione dell'omologazione assegna un numero di serie all'estensione e ne informa le altre parti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda di comunicazione conforme al modello che figura nell'allegato 1 del presente regolamento.
11. **CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE**

Se il titolare dell'omologazione cessa definitivamente la fabbricazione di un tipo di veicolo omologato ai sensi del presente regolamento, ne informa l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. A seguito di tale comunicazione, l'autorità interessata ne informerà le altre parti dell'Accordo 1958 che applicano il presente regolamento per mezzo di un modulo di comunicazione conforme al modello riportato nell'Allegato 1 del presente regolamento.
12. **DISPOSIZIONI TRANSITORIE**
  - 12.1. A partire dalla data ufficiale di entrata in vigore della serie di modifiche 01, nessuna delle parti contraenti che applicano il presente regolamento può rifiutare di rilasciare un'omologazione a norma del presente regolamento modificato dalla serie di modifiche 01.

- 12.2. Trascorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore indicata al punto 12.1, le parti contraenti che applicano il presente regolamento rilasceranno omologazioni solo se il tipo di veicolo ottempera alle prescrizioni della serie di modifiche 01 del presente regolamento per quanto riguarda il numero e le modalità di installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa.
- 12.3. Le omologazioni rilasciate a norma del presente regolamento prima della data di cui al punto 12.2. restano valide. Nel caso dei veicoli immatricolati per la prima volta più di quattro anni dopo la data di entrata in vigore indicata al punto 12.1, le parti contraenti che applicano il presente regolamento possono rifiutare il tipo di veicolo se non ottempera alle prescrizioni della serie di modifiche 01 del presente regolamento per quanto riguarda il numero e le modalità di installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa.
13. NOMI E INDIRIZZI DEI SERVIZI TECNICI CHE EFFETTUANO LE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI
- Le parti dell'accordo che applicano il presente regolamento comunicano al segretariato delle Nazioni Unite le denominazioni e gli indirizzi dei servizi tecnici incaricati di effettuare le prove di omologazione e dei servizi amministrativi che rilasciano l'omologazione, cui devono essere inviati i certificati di rilascio, rifiuto o revoca dell'omologazione rilasciati in altri paesi.
-

ALLEGATO 1

COMUNICAZIONE

[formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]



emessa da: denominazione dell'amministrazione

.....  
.....  
.....

riguardante: <sup>(2)</sup> RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE  
ESTENSIONE DELL'OMOLOGAZIONE  
RIFIUTO DELL'OMOLOGAZIONE  
REVOCA DELL'OMOLOGAZIONE  
CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE

di un tipo di veicolo (ciclomotore) per quanto riguarda l'installazione di dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa in applicazione del regolamento n. 74.

Omologazione n.: ..... Estensione n.: .....

- 1. Marchio di fabbrica o denominazione commerciale del veicolo: .....
- 2. Tipo di veicolo: .....
- 3. Nome e indirizzo del costruttore: .....
- 4. Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario del costruttore .....
- 5. Dispositivi di illuminazione sui veicoli presentati per l'omologazione <sup>(3)</sup> <sup>(4)</sup>
  - 5.1. Proiettore abbagliante: sì/no <sup>(2)</sup>
  - 5.2. Proiettore anabbagliante: sì/no <sup>(2)</sup>
  - 5.3. Luce di posizione anteriore: sì/no <sup>(2)</sup>
  - 5.4. Catadiottro anteriore bianco, non triangolare: sì/no <sup>(2)</sup>
  - 5.5. Catadiottri laterali color giallo ambra, non triangolari: sì/no <sup>(2)</sup>
  - 5.6. Catadiottri dei pedali color giallo ambra: sì/no <sup>(2)</sup>
  - 5.7. Catadiottro posteriore rosso, non triangolare: sì/no <sup>(2)</sup>
  - 5.8. Indicatore di direzione: sì/no <sup>(2)</sup>
  - 5.9. Luce di arresto: sì/no <sup>(2)</sup>
  - 5.10. Luce di posizione posteriore: sì/no <sup>(2)</sup>
  - 5.11. Dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore: sì/no <sup>(2)</sup>
- 6. Velocità massima per costruzione: ..... km/h
- 7. Varianti: .....
- 8. Data di presentazione del veicolo per l'omologazione: .....
- 9. Servizio tecnico che effettua le prove di omologazione: .....
- 10. Data del verbale stilato da tale servizio: .....
- 11. Numero del verbale stilato da tale servizio: .....

12. Omologazione rilasciata/rifiutata/estesa/revocata <sup>(2)</sup>
  13. Motivo/i dell'eventuale estensione: .....
  14. Posizione del marchio di omologazione sul veicolo: .....
  15. Luogo: .....
  16. Data: .....
  17. Firma: .....
- 

---

<sup>(1)</sup> Numero distintivo del paese che ha rilasciato/esteso/rifiutato/revocato l'omologazione (cfr. disposizioni relative all'omologazione contenute nel regolamento).

<sup>(2)</sup> Cancellare le diciture inutili.

<sup>(3)</sup> Indicare per ogni dispositivo, su una scheda distinta (elenco di cui al punto 3.2.2 del presente regolamento), i tipi di dispositivi, debitamente identificati, che ottemperano alle prescrizioni del presente regolamento in materia di installazione.

<sup>(4)</sup> Allegare schemi dei veicoli, come indicato al punto 3.2.3 del presente regolamento.

## ALLEGATO 2

## CONFIGURAZIONE DEI MARCHI DI OMOLOGAZIONE

## MODELLO A

(cfr. punto 4.4 del presente regolamento)




a = 8 mm min.

Questo marchio di omologazione, apposto su un ciclomotore, indica che il veicolo è stato omologato, per quanto riguarda l'installazione di dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa, nei Paesi Bassi (E4) in forza del regolamento n. 74 con il numero di omologazione 012439. Le prime due cifre del numero di omologazione indicano che l'omologazione è stata rilasciata ai sensi delle prescrizioni del regolamento n. 74 come modificato dalla serie di modifiche 01.

## MODELLO B

(cfr. punto 4.5 del presente regolamento)




a = 8 mm min.

Questo marchio di omologazione, apposto su un ciclomotore, indica che il tipo di veicolo è stato omologato nei Paesi Bassi (E4) a norma dei regolamenti n. 74 e n. 78 <sup>(1)</sup>. I numeri di omologazione indicano che, alla data in cui sono state rilasciate le omologazioni, il regolamento n. 74 comprendeva la serie di modifiche 01 e il regolamento n. 78 comprendeva la serie di modifiche 02.

<sup>(1)</sup> Il secondo è riportato unicamente a titolo di esempio.

## ALLEGATO 3

## SUPERFICIE, ASSE E CENTRO DI RIFERIMENTO DELLE LUCI E ANGOLI DI VISIBILITÀ GEOMETRICA



\* Questa superficie deve essere considerata come tangente alla superficie di uscita della luce.


## LEGENDA:

1. Superficie illuminante
2. Asse di riferimento
3. Centro di riferimento
4. Angolo di visibilità geometrica
5. Superficie di uscita della luce
6. Superficie apparente
7. Direzione di osservazione

SUPERFICIE ILLUMINANTE CONFRONTATA CON LA SUPERFICIE DI USCITA DELLA LUCE


(cfr. punti 2.9 e 2.8 del presente regolamento)

SCHEMA A



	Superficie illuminante	Superficie di uscita della luce
I bordi sono	a e b	c e d

SCHEMA B



	Superficie illuminante	Superficie di uscita della luce
I bordi sono	a e b	c e d

## ALLEGATO 4

## VISIBILITÀ ANTERIORE DELLE LUCI ROSSE E VISIBILITÀ POSTERIORE DELLE LUCI BIANCHE

(cfr. punto 5.9 del presente regolamento)

Figura 1

## Visibilità anteriore di una luce rossa





Figura 2

## Visibilità posteriore di una luce bianca





## ALLEGATO 5

**CONTROLLO DI CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE**

## 1. PROVE

## 1.1. Posizione delle luci

La posizione delle luci specificata al punto 6. deve essere controllata conformemente alle prescrizioni generali di cui al punto 5. del presente regolamento.

I valori misurati per le distanze devono soddisfare le prescrizioni particolari relative a ciascuna luce.

## 1.2. Visibilità delle luci

## 1.2.1. Gli angoli di visibilità geometrica devono essere controllati in conformità al punto 2.11 del presente regolamento.

I valori misurati per gli angoli devono soddisfare le prescrizioni particolari relative a ciascuna luce, eccezione fatta per i limiti degli angoli che possono avere una tolleranza corrispondente alla variazione di  $\pm 3^\circ$  ammessa nel punto 5.3 per l'installazione dei dispositivi di segnalazione luminosa.

## 1.2.2. La visibilità di luce rossa verso l'avanti e di luce bianca all'indietro deve essere controllata in conformità al punto 5.9 del presente regolamento.

## 1.3. Collegamenti elettrici e spie

I collegamenti elettrici devono essere controllati accendendo ogni luce alimentata dall'impianto elettrico del ciclomotore. Il funzionamento delle luci e delle spie deve essere conforme alle prescrizioni di cui al punto 5.10 del presente regolamento e alle prescrizioni particolari relative a ciascuna luce.

## 1.4. La presenza, il numero, il colore, lo schema di montaggio e l'eventuale categoria delle luci devono essere verificati con il controllo visivo delle luci e delle rispettive marcature.

Queste caratteristiche devono soddisfare le prescrizioni di cui al punto 5.13, nonché le prescrizioni particolari applicabili a ciascuna luce.

---